

CIRCOLARE INFORMATIVA N.3/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Novità nella fatturazione elettronica in vigore dal 01.01.2021.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28.02.2020 ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che sostituiscono, **con decorrenza 1.01.2021**, le specifiche tecniche precedenti.

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, **dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020**, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture e le note di variazione elettroniche predisposte sia con le nuove specifiche tecniche sia con quelle precedenti.

Pertanto, **soltanto a partire dal 1.01.2021 diverrà obbligatorio** inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato.

Specifiche tecniche

Sono state approvate le specifiche tecniche che riguardano le codifiche "Tipo Documento" (TD) e "Natura" obbligatorie dal 1.01.2021.

Tuttavia, il Sistema di Interscambio, **nel periodo dal 1.10.2020 al 31.12.2020**, accetterà fatture elettroniche e note di variazione secondo il nuovo schema oppure secondo le regole tecniche precedenti, mentre dal mese di gennaio 2021 verranno accettati solo i documenti fiscali predisposti con il nuovo schema.

Tipologie di documento

Sono previste nuove tipologie di documento, anche con riferimento alle operazioni extraterritoriali, sia comunitarie che con l'estero, volte a evitare l'adempimento trimestrale dell'esterometro.

È possibile far transitare dallo SdI i documenti integrativi e le autofatture relative alle operazioni con l'estero.

Per le fatture di acquisto possono essere utilizzati i codici da TD17 a TD19 al fine di trasmettere le integrazioni e le autofatture per gli acquisti di servizi dall'estero e per gli acquisti intracomunitari.

Il codice TD20 riguarda l'autofattura emessa ai fini della regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi.

Autofatture

Sono ampliati i tipi di documento che prevedono:

- l'emissione delle autofatture da splafonamento quando è stata applicata la non imponibilità [art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972] oltre il limite del plafond;

- l'identificazione delle fatture differite e le autofatture per estrazione da depositi Iva, con o senza applicazione dell'Iva;
- l'identificazione delle autofatture per autoconsumo, che assumeranno il codice TD27 in luogo dell'attuale TD01 (tuttavia, continua a essere assente l'autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972).

È previsto un maggior dettaglio, per quanto riguarda le fatture esenti e non imponibili che oggi sono racchiuse in un unico codice.

Altre modifiche

Sono state realizzate altre modifiche al tracciato della fattura elettronica. Nel dettaglio:

- inserimento del nuovo campo **"SistemaEmittente"** da utilizzare per identificare il sistema col quale è stato prodotto il file in formato xml;
- ampliamento della lunghezza, da 15 a 21 caratteri, del campo **"Importo"** del blocco **"ScontoMaggiorazione"** per uniformarlo ai tracciati **"PrezzoUnitario"** e **"PrezzoTotale"**;
- compilazione del campo **"DatiBollo"** esclusivamente con il valore "SI", visto che l'attuale importo del bollo può, solamente, essere pari a € 2,00 nella fattura elettronica;
- esecuzione di controlli logici sul campo **"PECDestinatario"** al fine di eliminare eventuali errori commessi nella immissione dei dati.

Decorrenza 1.01.2021

La FAQ Agenzia Entrate n. 149 del 15.10.2020 precisa che per le fatture elettroniche **emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021** lo SdI verifica il campo "Data" del file xml con la seguente procedura: una fattura elettronica con data, ad esempio, 31.12.2020 ma trasmessa il 10.01.2021 potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica con data 1.01.2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

Fattura differita

Le specifiche tecniche riportano due importanti indicazioni con riferimento al nuovo codice TD24:

- si dovrà utilizzare il tipo documento TD04 nel caso di emissione di una nota di credito; tale codice tipo documento andrà utilizzato anche nel caso in cui dovesse essere emessa una nota di credito per una fattura di cessione di beni ammortizzabili (codice TD26);
- nel campo **"Data"** della sezione **"Dati Generali"** del file della fattura elettronica deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

Operazioni con l'estero

Le operazioni con l'estero, con particolare riferimento alla gestione delle fatture di acquisto, possono ancora essere gestite in forma "analogica", attraverso la stampa e l'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore o l'emissione di una

autofattura cartacea, e la conseguente comunicazione dell'operazione a mezzo dell'esterometro.

Con le nuove specifiche tecniche diviene possibile effettuare il reverse charge estero con comunicazione in forma elettronica, evitando, quindi, l'esterometro.

Reverse charge operazioni con l'estero

Le istruzioni precisano che per le operazioni emesse con il "tipo documento" TD17 o TD19, nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Di seguito alleghiamo le tabelle riepilogative dei codici per la fattura elettronica

Codici		Tipo documento	Dichiarazione annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dal 1.01.2021		
TD01	TD01	Fattura.	
TD02	TD02	Acconto/anticipo su fattura.	
TD03	TD03	Acconto/anticipo su parcella.	
TD04	TD04	Nota di credito.	
TD05	TD05	Nota di debito.	
TD06	TD06	Parcella.	
TD07	TD07	Fattura semplificata.	
TD08	TD08	Nota di credito semplificata.	
TD09	TD09	Nota di debito semplificata.	
TD10	TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni.	
TD11	TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi.	
TD12	TD12	Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996).	
TD20	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993).	
-	TD16 ⁽³⁾	• Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno):	
		.. acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c. 5);	VJ7
		.. acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, c. 5);	VJ8
		.. acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile [art. 17, c. 6, lett. a];	VJ12
		.. acquisti di fabbricati [art. 17, c. 6, lett. a-bis];	VJ13
		.. acquisti di telefoni cellulari [art. 17, c. 6, lett. b)];	VJ14
		.. acquisti di prodotti elettronici [art. 17, c. 6, lett. c)];	VJ15

		.. acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi [art. 17, c. 6, lett. a-ter)];	VJ16
		.. acquisti di beni e servizi del settore energetico [art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater.	VJ17
-	TD17 ⁽³⁾	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero ⁽¹⁾ .	VJ3
-	TD18 ⁽³⁾	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari ⁽¹⁾ .	VJ9
-	TD19 ⁽³⁾	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 ⁽¹⁾ .	-
-	TD21	Autofattura per splafonamento .	-
-	TD22	Estrazione beni da Deposito Iva ⁽²⁾ .	-
-	TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva ⁽²⁾ .	-
-	TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi).	
-	TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne).	-
-	TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972).	-
-	TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.	-

Note

- ⁽¹⁾ Con l'utilizzo di tali codici l'operatore **potrà evitare di trasmettere l'esterometro** per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.
- ⁽²⁾ Con l'utilizzo di tali codici l'operatore può gestire le operazioni relative all'estrazione dal deposito Iva; cfr. la circolare 4/E/2019 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6).
- ⁽³⁾ Tra i diversi nuovi codici [TipoDocumento] sono stati introdotti quelli da TD16 a TD19 che riguardano il reverse charge (sia interno che esterno) ovvero l'autofattura esterna (operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE) con trasmissione allo SDI. Ne consegue che occorre utilizzare tali nuovi codici se si intende procedere con l'integrazione/autofattura delle fatture dei fornitori attraverso la predisposizione dei documenti da trasmettere mediante SDI. Rimane, comunque, ferma la facoltà di procedere con l'integrazione/autofattura senza alcuna trasmissione allo SDI predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa secondo quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 14/E/2019; Risol. n. 46/E/2017). Pertanto, nei casi di reverse charge/autofattura esterno, qualora non si trasmettano attraverso il SDI i documenti relativi all'integrazione/autofattura, permane l'obbligo comunicativo di cui all'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 127/2015 (c.d. esterometro).

Codici natura Iva		Descrizione	Natura delle operazioni (fattura)	Rigo dich. annuale Iva
Fino al 31.12.2020	Dal 1.01.2021			
N1 (Escl. art. 15)	N1	Escl. art. 15	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).	-
N2 (Non soggette)	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972	Operazioni fuori campo , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, c. 6-bis D.P.R. 633/1972. Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere [art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972]; appare superato il precedente orientamento per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a soggetti comunitari. Tuttavia, per le prestazioni comunitarie nelle annotazioni occorrerà inserire la dicitura "Inversione Contabile", mentre per le prestazioni extraUe occorre indicare la dicitura "Operazione non soggetta".	VE34
	N2.2	Non soggette - altri casi	- Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972. - Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972 Operazioni dei soggetti minimi/forfettari. - Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate). - Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali). - Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risp. n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.	-
N3 (Non imponibili)	N3.1	Non imponibili - esportazioni	- Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972 (esportazioni). - Le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE [art. 50-bis, c. 4, lett. g) del D.L. 331/1993].	VE30 campo 2
	N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie	Operazioni non imponibili art. 41-42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).	VE30 campo 3
	N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino	Cessioni verso San Marino.	VE30 campo 4
	N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	- Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione art. 8-bis D.P.R. 633/1972. - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 D.P.R. 633/1972. - Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Vaticano.	VE30 campo 5
	N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).	VE31
	N3.6	Non imponibili - altre operazioni	- Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond. - Ad esempio: .. le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; .. le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'art. 38-quater, c. 1; .. le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) D.L. 331/1993; .. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. e) ed h) D.L. 331/1993]; .. i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro [art. 50-bis, c. 4, lett. i) D.L. 331/1993].	VE32

N4 (Esenti)	N4	Esenti	• Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.). • Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).		-
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	N5	Regime del margine, Iva non esposta	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.	-
			• Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972). • Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].		-
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessione di rottami e altri materiali di recupero art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 2
	N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro	Cessione di oro e argento puro.		VE35 campo 3
	N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	Prestazioni di subappalto nel settore edile art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 4
	N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati	Cessione di fabbricati art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 5
	N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	Cessione di telefoni cellulari art. 17, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 6
	N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	Cessione di prodotti elettronici art. 17, c. 6, lett. e) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 7
	N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 8
	N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico	Operazioni effettuate nel settore energetico art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) D.P.R. 633/1972.		VE35 campo 9
	N6.9	Inversione contabile - altri casi	• Altri casi per i quali è prevista l'inversione contabile. • Di fatto, il codice N6.9 è attualmente inutilizzabile, in quanto istituito per poter gestire le ipotesi che il legislatore potrebbe introdurre in futuro in materia di reverse charge. Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1 (Guida alla compilazione della fattura elettronica - Ag. Entrate 25.11.2020).		-
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	N7	Iva assolta in altro Stato Ue	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7".	-
			Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).		-

Codici	Tipo documento
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche

Nuovi tipi di ritenuta dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.01.2021)

RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Codici	Tipo documento
MP01	Contanti
MP02	Assegno
MP03	Assegno circolare
MP04	Contanti presso Tesoreria
MP05	Bonifico
MP06	Vaglia cambiario
MP07	Bollettino bancario
MP08	Carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	Quietanza erario
MP15	Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	Domiciliazione bancaria
MP17	Domiciliazione postale
MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA (nuovo tipo modalità di pagamento dal 1.10.2020 - obbligatorio dal 1.01.2021)

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 19 gennaio 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe